



Città di Modica

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 11.04.2024

Sessione urgente

Atto N. 18

Oggetto: Approvazione transazione tra la Sig.ra Cinzia Ietta e il Comune di Modica, in esecuzione della Sentenza n. 862/2024 resa dal TAR Catania sul ricorso R.G. n. 2034/2017.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, in sessione urgente, oggi giovedì 11.04.2024 alle ore 18:15 e seguenti.

Assiste la seduta la Segretaria Generale, dott.ssa Maria Grazia D' Erba.

La Presidente del Consiglio, avv. Mariacristina Minardo, trovando che il numero dei presenti è valido, per essere questa la prima convocazione, introduce il punto in oggetto.

Risultano presenti

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Minardo Mariacristina	X		Covato Giammarco	X	
Alecci Giovanni	X		Gugliotta Salvatore	X	
Armenia Pietro		X	Caruso Giuseppe Massimo	X	
Cascino Margherita	X		Giannone Lorenzo		X
Spadaro Daniela	X		Nigro Paolo	X	
Ruffino Ippolito	X		Frasca Elena	X	
Guccione Neva	X		Giurdanella Leandro	X	
Civello Giorgio	X		Franzò Miriam	X	
Borrometi Fabio	X		Cecere Cristina	X	
Floridia Rita	X		Aurnia Michelangelo		X
Scapellato Daniele		X	Spadaro Giovanni	X	
Covato Giovanni Piero	X		Castello Ivana		X

Presenti: 19 consiglieri

Assenti : 5 consiglieri

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, il Vice Sindaco Giorgio Belluardo, gli Assessori Agatino Antoci, Antonio Drago, Delia Vindigni e Rosario Viola.

Sono inoltre presenti la Dirigente del II settore - area economico finanziaria Maria Di Martino, la E.Q. alla Protezione Civile Vincenzo Terranova.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione transazione tra la Sig.ra Cinzia Ietta e il Comune di Modica, in esecuzione della Sentenza n. 862/2024 resa dal TAR Catania sul ricorso R.G. n. 2034/2017.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 16/03/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 16/03/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- l'Avvocatura comunale con nota prot. n°16267 del 26/03/2024 ha prodotto relazione in merito alla sentenza n°862/2024 del TAR di Catania, dalla quale si rileva che:
 - la Ditta Ietta Cinzia in ragione del credito vantato nei confronti della Società Food Service srl, con atto di pignoramento del mese di gennaio 2011, sottoponeva ad esecuzione forzata le somme dovute dal Comune di Modica alla predetta Società Food Service srl con procedimento iscritto al n.13/2011 R.G. delle esecuzioni immobiliari dell'ex Tribunale di Modica, oggi Tribunale di Ragusa;
 - conseguentemente con Ordinanza del 08/03/2011 veniva assegnata la somma di €18.447,00, di cui €17.647,00 quale somma precettata ed € 800,00 per spese di procedimento oltre spese generali, IVA e CPA ed eventuali spese di registrazione;
 - in dipendenza di ciò, veniva adottata la Determina n°2907 del 09/11/2011 con la quale si provvedeva alla liquidazione della complessiva somma di €18.845,08 alla quale, però, non faceva seguito il provvedimento di pagamento, attesa la carenza di liquidità di cassa in cui versava l'Ente;
 - perdurando il mancato pagamento, la Ditta Ietta Cinzia, in data 24/11/2017 notificava ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sull'ordinanza del 08/03/2011 passata in giudicato;
 - tale procedimento veniva di fatto sospeso a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale con la Delibera n.32 del 20/02/2018, della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato con la delibera del C.C. n°143/2012, attesa la ricorrenza di cui all'art.243 bis, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 che dispone la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti degli Enti sottoposte a tale procedura di riequilibrio fino alla sua definizione e in tal senso il T.A.R. Catania con ordinanza n°2246/2018 sospendeva il relativo giudizio;
 - con Deliberazione n°1/2023 la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha definitivamente approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per cui le procedure sospensive sono venute meno, in data 04/03/2024 è pervenuta la sentenza n°862/2024 del T.A.R. Catania con la quale è stato accolto il ricorso per ottemperanza presentato dalla Ditta Ietta Cinzia, ordinando al Comune di Modica di dare esecuzione al titolo esecutivo e provvedendo al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente entro 30 giorni dalla notifica della sentenza a pena d'insediamento del Commissario ad acta già individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa;
 - con P.E.C. prot. n.15986 del 25/03/2024, a seguito di un tentativo conciliatore da parte dell'Avvocatura comunale, il legale della parte ricorrente ha fatto pervenire nota di invito a provvedere spontaneamente alla corresponsione della somma dovuta, determinata dallo stesso in complessivi € 27.822,51;

preso atto che:

- l'Avvocatura comunale con la nota prot. n. 96267 del 26/03/2024 ha relazionato in ordine alla questione in argomento, rideterminando in riduzione l'esatto ammontare del dovuto in complessivi € 26.893,53 così distinta:

- € 17.647,00 sorte capitale di cui all'Ordinanza del 08/03/2011 ;
- € 3.273,73 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al 31/05/2021 (prechetto del 02/07/2021);
- € 1.485,43 spese legali liquidate dall'Ordinanza del 08/003/2011 oneri e spese di registrazione (prechetto del 02/07/2021);
- € 3.171 ,77 interessi legali e rivalutazione monetaria (da 101/0612021 al 28/02/2024);
- € 1.315,60 spese liquidate in sentenza n°862/2024 dal TAR Catania;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata al presente allo quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 26.893,53;

Dato atto che la suddetta spesa, ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.Lgs. n. 267/200, attiene ad obbligazione derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo e che per evitare che siano arrecati ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dall'insediamento del Commissario ad Acta per l'esecuzione della sopracitata sentenza necessita impegnare la suddetta somma di € 26.893,53;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 64 del 09.04.2024, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, giusta nota prot. 18807 dell'11.04.2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/11;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana; Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere reso dalla III Commissione Consiliare in data

PROPONE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera a), pari ad € 26.893,53 così come in premessa specificato, in quanto scaturente dalla esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 26.893,53, ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.Lgs. n. 267/200, attiene ad obbligazione derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo e che per evitare che siano

arrecati ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente conseguenti all'insediamento del Commissario ad Acta per l'esecuzione della sopracitata sentenza necessita impegnare la suddetta somma di € 26.893,53;

3. Di disporre, pertanto, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del TUEL il pagamento della complessiva somma di € 26.893,53 in favore della Ditta letta Cinzia dando atto che la relativa spesa trova imputazione al capitolo 11209/99 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024;
4. Di dare esecuzione agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002 e ss.mm.ii;
5. Infine, stame l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall' art. 12 L.R. n. 30/2000, i pareri favorevoli:
 - del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica;
 - del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
- l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile di Ragioneria, ai sensi degli artt. 153- 183-191 del D. Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 64 del 09.04.2024, protocollo dell' ente n.18807 dell'11.04.2024;
- il parere favorevole della 3.a Commissione consiliare espresso nella seduta dell'11.04.2024 ed assunta al protocollo dell' Ente al n. 19026 di pari data;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R, n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito il dibattito consiliare il cui verbale degli interventi si riporta in calce al presente atto;

Con voti resi per appello nominale, il cui esito qui si riporta

Consiglieri presenti e votanti :	19	Minardo, Alecci, Cascino, Spadaro D., Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Spadaro G.
Consiglieri assenti :	5	Armenia, Scapellato, Giannone, Aurnia, Castello
FAVOREVOLI:	17 consiglieri	Minardo, Alecci, Cascino, Spadaro D., Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G.

		Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere.
NON FAVOREVOLI:	0 consiglieri	
ASTENUTI:	2 consiglieri	Gugliotta, Spadaro Giovanni.

Il Consiglio Approva

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il cui dispositivo qui di seguito si riporta:

- Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera a), pari ad € 26.893,53 così come in premessa specificato, in quanto scaturente dalla esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
- Di dare atto che la suddetta spesa di € 26.893,53, ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000, attiene ad obbligazione derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo e che per evitare che siano arrecati ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente conseguenti all'insediamento del Commissario ad Acta per l'esecuzione della sopracitata sentenza necessita impegnare la suddetta somma di € 26.893,53;
- Di disporre, pertanto, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del TUEL il pagamento della complessiva somma di € 26.893,53 in favore della Ditta letta Cinzia dando atto che la relativa spesa trova imputazione al capitolo 11209/99 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024;
- Di dare esecuzione agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002 e ss.mm.ii;

Indi attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, che fa registrare il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti : 19		Minardo, Alecci, Cascino, Spadaro D., Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Spadaro G.
Consiglieri assenti :	5	Armenia, Scapellato, Giannone, Aurnia, Castello
FAVOREVOLI:	17 consiglieri	Minardo, Alecci, Cascino, Spadaro D., Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Caruso, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere.
NON FAVOREVOLI:	0 consiglieri	
ASTENUTI:	2 consiglieri	Gugliotta, Spadaro Giovanni.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Terminata la disamina dei punti all'o.d.g odierno la Presidente Minardo chiude, alle ore la sessione dei lavori odierni.

VERBALE DEGLI INTEREVENTI

afferenti il punto 2 all'o.d.g della seduta dell'11.04.2024, in sessione urgente

La Presidente Minardo introduce il punto in oggetto facendo rilevare un refuso in più punti della proposta, dove al posto del cognome Ietta, corretto, è stato scritto Letti. La correzione sarà automatica nella stesura della delibera definitiva. La proposta è corredata di tutti i pareri previsti per legge.

L' Assessore al bilancio, Vindigni prende la parola per affermare che questo debito scaturisce da sentenza esecutiva la cui genesi è abbastanza lontana nel tempo, con un pignoramento datato gennaio 2011. Nella proposta sono riportate le voci che compongono il debito fuori bilancio (sorte capitale interessi, etc) per € 26.893,53. E' un giudizio di ottemperanza a seguito di opposizione della ditta in oggetto presentato nel 2017, procedimento sospeso a seguito della rimodulazione del piano di riequilibrio approvato dal civico consesso nel 2018, sospensione a sua volta venuta meno dopo la sentenza n.1/2023 della Corte dei Conti, per cui nel 2004 il TAR di Catania ha accolto il ricorso della ditta ordinando al Comune di Modica di dare esecuzione al pagamento di quanto dovuto. L'approvazione questa sera è una presa d'atto necessaria alla predisposizione degli atti consequenziali, ovvero alla determinazione di liquidazione.

La Presidente Minardo ringrazia l' Assessore è dichiara aperto il dibattito.

Il cons. Nigro consapevole che l'approvazione stasera è atto dovuto trattandosi di obbligazione derivante da sentenza, si rammarica che questo debito risalga la 2011 e, nello studio delle carte, evidenzia come la Sig.ra Letti era una dipendente della Food Service, per una operazione di protezione civile che riguardava l'ex base Nato. La sospensiva avvenuta con l'approvazione del Piano di riequilibrio ha congelato questo come anche altri debiti dell'Ente, debiti che ora, in forza della delibera della Corte dei Conti n. 1/2023, hanno ripreso forza. Chiede all' Assessore che cosa si sta facendo, non solo per questo ma anche per altri debiti che sicuramente verranno fuori, se si ha contezza dello stato dei luoghi e se si conoscono le tempistiche per evitare l'insediamento di Commissari ad acta che comporterebbero un aggravio di spesa per il Comune.

L'Assessore Vindigni risponde al cons. Nigro che proprio questo atto è stato portato in seno al Consiglio con poco preavviso giusto per evitare che si insedi il Commissario con l'aggravio di spesa a cui accennava il consigliere. In merito ai contenziosi dell' Ente la dott.ssa di Martino con gli uffici stano lavorando unitamente all'ufficio legale e all'organo di controllo per cercare di avere un quadro chiari della situazione. La voce contenzioso ha un peso rilevante nelle poste del bilancio, sia nella fase di previsione che nei consuntivi, mensilmente si monitora la situazione distinguendo le varie tipologie di causa, per avere un quadro completo delle spese e dell'impegno contestuale, dello stato di ogni singola causa. Con grande sinergia si sta procedendo anche con l'apporto dei colleghi Assessori. Il Collegio dei Revisori, , ha chiesto schede tecniche precise per l'analisi di ogni singola posizione debitoria, per la redazione del consuntivo 2022.

Il cons. Spadaro Giovanni, chiede la parola e chiede di sapere, trattandosi di debito fuori bilancio solvibile grazie all'approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio che ha sbloccato i pagamenti, se questo debito si sarebbe potuto pagare con i fondi del DL 35, tenuto conto che dei 64 milioni di euro che sono entrati nelle casse, 50 milioni di euro sono stati utilizzati e 14 milioni sono rimasti inutilizzati.

Il cons. Borrometi risponde al consigliere Spadaro che in questa causa il Comune non è soccombente ovvero non deve pagare perché ha perso una causa, ma deve pagare una somma frutto di convenzione per un servizio reso dall'allora Food Service, è dunque un pignoramento presso terzi. Si chiede perché oggi si debba pagare una somma che è lievitata rispetto all'importo iniziale, nel 2011, che allora non fu saldata per scarsa liquidità dell' Ente. Consiglia al consigliere Spadaro Giovanni di ricordare chi fosse a capo dell' Amministrazione in quegli anni, per dare una risposta alle sue domande.

Il cons. Spadaro Giovanni replica all'intervento del cons. Borrometi, per affermare che con la sua domanda ha chiesto di conoscere se questo debito si sarebbe potuto pagare con il Dl 35 o no, se rientrava nelle casistiche previste dal Dl medesimo.

La cons. Frasca interviene per chiedere, in merito al contenzioso, se l'Amministrazione abbia preso in considerazione lo strumento della mediazione, anche a seguito della riforma Cartabia, che può risultare utile alle PP. AA. per evitare sentenze penalizzanti per le casse comunali.

L'Assessore al bilancio prende la parola per rispondere al consigliere Spadaro che sicuramente, non essendo lei parte dell'Amministrazione di allora, per questo debito si sarà presentato un cavillo burocratico o che questo pagamento non rientrava tra quelli solvibili con il Dl 35; assume l'impegno di accertarsi di quanto occorso allora per dare risposta.

La Segretaria, dott.ssa D' Erba chiede di rispondere a quanto chiesto dalla cons. Frasca affermando che per quanto attiene l'istituto della mediazione, esso viene applicato per il contenzioso tributario. Nello specifico di quello in trattazione stasera, ritiene che non si possa ipotizzare nessun'altra soluzione se non quella assunta con l'approvanda proposta.

La cons. Frasca interviene nuovamente per chiarire che il suo intervento si riferiva all'utilizzo dello strumento di cui alla riforma Cartabia per il futuro, evitando di far lievitare i costi in aggravio all'Ente, limitando la responsabilità dell'Amministrazione solo ai casi di dolo e/o danno erariale; per il debito di questa sera, conviene anche lei che non si poteva percorrere altra strada.

La Presidente, non ricevendo richiesta di ulteriori interventi sul punto né per successiva dichiarazione di voto, chiude lo spazio dibattimentale chiedendo alla Segretaria generale, dott.ssa D' Erba, di procedere con la votazione della proposta deliberativa.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

(ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000)

Scheda istruttoria debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna o decreto ingiuntivo esecutivo (ART.194 COMMA 1 LETT.A)

Sentenza n° 862/2024 _____ RG n. 2034/2017 _____ notificata in data 04/03/2024

Creditore/i letta Cinzia

Impugnativa proposta in data 24/11/2017

Importo complessivo del debito euro 26.893,53;

Nel dettaglio:

A)

credito iniziale euro 17.647,00;

€ 3.273,73 interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sulla sorte dal dovuto (08.03.2011 data pronuncia Ordinanza del Tribunale di Modica) al 31/05/2021 (come in precetto del 02.07.2021);

€ 3.171,77 interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 01.06.2021 al 28.02.2024;

B)

Eventuali oneri aggiuntivi (specificare tipologia ed es. :spese CTU, oneri riflessi etc)
euro ////////////////////

C)

€ 1.485,43 spese legali liquidate in seno all'Ordinanza dell'8.03.2011 comprensivi di oneri di legge e spese di registrazione;

D)

Spese di giudizio: euro 1.315,60

E)


Totale	Sentenza	di	Condanna	(A+B+C+D+)	Euro
26.893,53					

Unità organizzativa in cui il contenzioso è originato (area)

TECNICA – U.O. 7 – PROTEZIONE CIVILE

Il contenzioso è originato dalle cause di cui alla relazione prot. n. 16267 del 26.03.2024 dell'Avvocatura comunale, allegata alla presente.

Il dirigente



Il segretario





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Avvocatura Comunale

Al Segretario Generale
Al Dirigente III settore U.O. 7
Loro Sedi

Oggetto: Sentenza n. 862/2024 pronunciata dal TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Ietta Cinzia / Comune di Modica per l'esecuzione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del Tribunale di Ragusa in data 08 marzo 2011.

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La sig.ra Ietta Cinzia vantava un credito di lavoro nei confronti della società Food Service s.r.l., con atto di pignoramento notificato a questo Ente nel gennaio 2011 sottoponeva ad esecuzione forzata le somme dovute dal Comune di Modica alla predetta società con procedimento iscritto al n. 13/2011 R.G. delle esecuzioni mobiliari dell'allora Tribunale di Modica (oggi Tribunale di Ragusa).

Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza emessa in data 08 marzo 2011 ha assegnato al creditore procedente sig.ra Ietta Cinzia, la somma di € 18.447,00 di cui € 17.647,00 per somma precettata ed € 800,00 per spese del procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA ed eventuali spese di registrazione.

Tale ordinanza di assegnazione del G.E., assunta agli atti di questo Ente con prot. n. 127/AG/2011 del 10.03.2011, con nota prot. n. 16142 del 22.03.2011 è stata trasmessa dalla scrivente Avvocatura, unitamente a tutti i precedenti e correlati atti, al VI settore (al tempo competente per materia) per i provvedimenti di competenza.

In data 09.11.2011 è stata adottata la determinazione n. 2907 del Dirigente VI settore avente ad oggetto "Liquidazione € 18.845,08 dott.ssa Ietta Cinzia, ordinanza Giudice Tribunale di Modica 08/03/2011".

Tuttavia, non ha avuto seguito alcuna corresponsione di somme in favore della creditrice, per via della perdurante e grave crisi finanziaria in cui versava L'Ente, con conseguenziale carenza di liquidità di cassa.

Tant'è che il Comune di Modica, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 31.10.2012 ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 30.12.2012 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL.

In data 24.11.2017, la sig.ra Ietta Cinzia ha notificato a mezzo pec al Comune di Modica il ricorso ex art 112 e ss c.p.a. per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla ordinanza ex art. 553 c.p.c. dell'8.3.2011 del Tribunale di Modica non appellata e ormai passata in giudicato.

Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno far presente che il Comune di Modica ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20 febbraio 2018, la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato con delibera C.C. n. 143/2012 e, proprio in virtù di tale rimodulazione, trovava applicazione per questo Comune, l'art. 243 bis, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che dispone la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, sino alla data di approvazione o di diniego del nuovo Piano rimodulato da parte della Corte dei Conti.

Il TAR Catania, con ordinanza collegiale n. 2246/2018 assunta agli atti di questo Ente al prot. n. 67046 del 05/12/2018, ha sospeso il giudizio nei sensi e nei termini di cui all'art. 243 bis d.lgs. n. 267/2000.

Tale ordinanza è stata trasmessa dalla scrivente Avvocatura a mezzo pec del 12.12.2018 al Responsabile P.O. II settore finanziario.

Pur anche il successivo atto di precetto, notificato in data 02.07.2021 ed assunto al prot. n. 31407 del 05/07/2021, è stato trasmesso al Responsabile P.O. VI settore e al Segretario Generale n.q. di Responsabile P.O. II settore finanziario, precisando che da verifiche eseguite presso il competente ufficio del settore finanziario, era emerso che l'impegno spesa relativo alle somme liquidate con determinazione n. 2907/2011 era stato portato in economia.

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale rimodulato è stato approvato dalla Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 1/2023/PRSP.

In data 04.03.2024 è pervenuta in via amministrativa a questo Ente la sentenza n. 862/2024 del Tar Catania, assunta al prot. n. 13403 del 12/03/2024, con la quale è stato accolto il ricorso per ottemperanza presentato dalla sig.ra Ietta Cinzia, ordinando al Comune di Modica di dare esecuzione al titolo esecutivo, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte se anteriore della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa.

In caso di perdurante inottemperanza del Comune, il Commissario ad Acta dovrà compiere gli atti necessari al pagamento nell'ulteriore termine di novanta giorni, con onere a carico del Comune di Modica.

Con la medesima sentenza, il Comune di Modica, è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.100,00 oltre oneri come per legge. La citata sentenza è stata trasmessa dalla scrivente Avvocatura, con pec del 14.03.2024, al Segretario generale, al Dirigente II settore finanziario e al Dirigente III settore tecnico competente per materia.

In data 22.03.2024 lo scrivente Avvocato comunale ha contattato per le vie brevi il legale di parte, proponendo una definizione conciliativa con rinuncia agli ulteriori interessi maturati.

Di contro, il legale di parte ha inviato a mezzo pec la comunicazione assunta al prot. n. 15986 del 25/03/2024, con la quale invita questo Ente ad ottemperare spontaneamente corrispondendo la somma complessiva di € 27.822,51, così distinta:

- € 23.335,00 somma intimata con atto di precetto notificato in data 02.07.2021;
- € 3.171,77 interessi e rivalutazione dal 01.06.2021 al 28.02.2024;
- € 1.315,60 spese liquidate in sentenza n. 862/2024 del TAR Catania.

A seguito di verifica dei suddetti conteggi e dalla disamina dell'atto di precetto del 02.07.2021, è stata rilevata l'inclusione, nella somma di € 23.335,14, delle spese dei due atti di precetto (precetto del 10.10.2011 e precetto del 02.07.2021) pari a complessivi € 928,98, non condivisibile in quanto, come evidenziato da molteplice giurisprudenza (ex multis sent. TAR Catania n. 1268 del 14.07.2009, sent. TAR Lazio Roma n. 8914 del 23.07.2021), "non sono dovute al creditore della P.A. le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto....";

Pertanto, **la somma complessiva** da corrispondere alla creditrice in esecuzione della sentenza TAR Catania n. 862/2024 è **pari ad € 26.893,53** così distinta:

- € 17.647,00 sorte capitale di cui all'ordinanza del 08.03.2011;
- € 3.273,73 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (08.03.2011) al 31.05.2021 (come in precetto del 02.07.2021);
- € 1.485,43 spese legali liquidate in seno all'ordinanza del 08.03.2011 comprensivi di oneri di legge e spese di registrazione (come in precetto del 02.07.2021);

per un importo complessivo di € 22.406,16, oltre

- € 3.171,77 interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01.06.2021 al 28.02.2024 (giusta nota prot. n. 15986 del 25/03/2024 del legale di parte);
- € 1.315,60 spese liquidate in sentenza n. 862/2024 del TAR Catania comprensivi di oneri come dovuti per legge (giusta nota prot. n. 15986 del 25/03/2024 del legale di parte).

Si ritiene, pertanto, opportuno e necessario che il Comune di Modica, nella persona del Dirigente del settore competente, provveda entro i termini assegnati dal TAR Catania, al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 26.893,53, dando atto che la suddetta spesa, ai sensi dell'art. 163, c. 2 del D.Lgs.vo n. 267/200, attiene ad obbligazione derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, al fine di evitare che siano arrecati ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dall'insediamento del Commissario ad Acta per l'esecuzione della sopracitata sentenza.

Modica, li 26/03/2024

Istruttore Dir. Amm. vo
d.ssa Ornella Vilardo

O. Vilardo

Il Responsabile dell'Avvocatura

Avv. Miriam dell'Alil
Miriam dell'Alil

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mariacristina Minardo

Il Consigliere anziano

Giovanni Alecci

Il Segretario Generale

Maria Grazia D'Erba

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, addetto della pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 20 GIU. 2024 al 5 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

L'addetto della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

11 APR. 2024

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell' addetto della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.rg.it

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale